COMUNE DI PADOVA

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2. OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE TRA FUMATORI E DIVIETO DI FUMO IN ALCUNE AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

Visto:
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;

- il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;

- il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;

- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;

- il DPCM 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 1COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20-

03-2020;

- il DPCM 14/01/2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e del decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 , pubblicato in GU Serie Generale n. 11 del 15/01/2021;

- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV-19";

-il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

- il DPCM del 10/04/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella gazzetta ufficiale n.97 del 11-04-2020, nel quale viene confermato il divieto di qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonchè il divieto di spostamento in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo i casi di esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute.

- il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020 n. 74

- il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

- l' Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020 e del 16 agosto 2020 "Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Considerato che in data 26 marzo 2020 con circolare esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 il Ministero dell' Interno ha chiarito che " nell' ambito delle misure di cui all' art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell' ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l' economia nazionale;

Visto il Decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 che ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 al 30 aprile 2021;

Richiamati:

- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020 e 24 ottobre 2020;

- Il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

- l'ordinanza del Ministero della Salute 29 gennaio 2021 la quale posiziona nuovamente la Regione Veneto in "fascia gialla" dal 1 febbraio 2021;

Preso atto che dal 1 febbraio 2021 anche nella Regione Veneto sono riprese le lezioni in presenza nella Scuola secondaria di secondo grado coinvolgendo quindi un consistente numero di studenti che usualmente stazionano all'esterno degli Istituti Scolastici negli orari prossimi all'inizio e fine delle lezioni nonchè presso le fermate dei mezzi pubblici di trasporto;

Accertato che nei luoghi di consueta e maggiore aggregazione del centro storico e delle zone periferiche della città, nonché in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale, e nelle aree prospicienti e prossime gli istituti scolastici, si formano assembramenti di persone che, seppur differenti tra loro sia per il numero di soggetti coinvolti sia per la durata degli stessi, favoriscono in via potenziale la diffusione del virus. Tali assembramenti risultano di difficile intervento da parte degli operatori di polizia in ragione del numero di persone coinvolte, del prolungamento dello stazionamento, dell'estensione all'intero arco orario in cui è probabile il formarsi dell'assembramento anche occasionale, della policentricità delle zone e aree di aggregazione centrale;

Evidenziato come, nell'ambito delle aggregazioni spontanee di cui al punto precedente, i c.d fumatori possano aumentare i rischi di diffusione del virus all'atto di fumare dovendo a tal fine rimuovere o abbassare il dispositivo di protezione individuale del tipo "mascherina" utilizzato;

Ritenuto necessario adottare ogni ulteriore misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione della attuale ripresa dei contagi;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l' art. 50 del Decreto legislativo 267\2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l' emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti "quale rappresentante della comunità locale……."

Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:
- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica,
adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Dato atto che, per i motivi suesposti, si ravvisano i presupposti per poter adottare l'ordinanza in oggetto;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione;

Dato atto di aver preventivamente trasmesso il contenuto della presente Ordinanza alla Prefettura di Padova e di averne ottenuto parere favorevole;

ORDINA

1. su tutto il territorio comunale il divieto di fumare in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale e nelle aree prospicienti e prossime gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

2. su tutto il territorio comunale l'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 3 metri, in via continuativa, tra il fumatore e ogni altra persona presente, fatti salvi plateatici e aree di somministrazione dei pubblici esercizi dove trova applicazione il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

3. il presente provvedimento produce i suoi effetti fino a tutto il 05/03/2021, fatta salva diversa disposizione di legge che dovesse nel frattempo intervenire;

4. L'inottemperanza al divieto imposto dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifca.

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia comunicata:

- all'U.T.G. – Prefettura di Padova;
- alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, al Comando di Polizia Locale per l'applicazione;
- all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Sergio Giordani

Documento firmato da:
GIORDANI SERGIO
COMUNE DI PADOVA
02/02/2021